

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3492

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica all'articolo 49 del codice della navigazione in materia di sgombero e devoluzione di opere non amovibili nelle concessioni demaniali marittime

Presentata il 14 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni della presente proposta di legge hanno un effetto finanziario positivo per l'erario in quanto sono dirette a evitare un contenzioso. Attualmente vi è una grande incertezza sulla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo per quanto riguarda la loro facile o difficile rimozione. Diverse regioni stanno legiferando in maniera diversa e opposta invadendo una competenza statale in quanto, per le importanti ripercussioni di ordine giuridico sui concessionari di beni demaniali, questa materia rientra in quella riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione relativo all'ordinamento civile. Enti locali come la regione Puglia (la legge 10 aprile 2015, n. 17, articolo 14, comma 14, ha stabilito che

« per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso ») o come la regione Toscana (il regolamento di cui al decreto del presidente della giunta regionale (DPGR) n. 52/R del 24 settembre 2013, introducendo l'articolo 44-*bis* del regolamento di cui al DPGR n. 18/R del 23 aprile 2001, ha disposto che « Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in

relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni»), hanno legiferato nel corso del recente passato in maniera confusa e senza un adeguato coordinamento normativo. A ciò si aggiunga che il massimo organo tecnico dello Stato, cioè il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sezione III, interpellato proprio su questa questione, con la decisione n. 84 del 2011 del 21 settembre 2011 ha chiarito che «in base alla attuale evoluzione intervenuta negli ultimi anni sia nell'uso di nuovi materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi è ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente la facile o la difficile rimozione di un manufatto». Di rilievo è anche la conside-

razione fatta da questo autorevole organo tecnico che «tale distinzione esiste solo nell'ordinamento italiano e non trova riscontro in altri ordinamenti dei Paesi europei» ed inoltre che sia «necessario un momento di superamento della definizione tecnica di facile o in alternativa di difficile rimozione». Del resto il Senato della Repubblica, nella precedente legislatura, con l'ordine del giorno del 5 maggio 2011 approvato all'unanimità, aveva constatato «le difficoltà legate all'interpretazione giuridica del concetto di facile e difficile rimozione» impegnando il Governo a tenere in considerazione, nella definizione delle opere di facile e difficile rimozione, il progresso tecnologico. Pertanto con la presente proposta di legge s'intende chiarire la definizione di opere di facile o difficile rimozione, al fine di garantire una legificazione del settore basata su una durata delle concessioni proporzionata all'entità degli investimenti, nonché di salvaguardare gli stessi investimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 49 del codice della navigazione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero le opere che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione in pristino dell'area demaniale concessa in un periodo massimo di novanta giorni ».

€ 1,00



17PDL0038160